

CONVENZIONE

La **FIB** (di seguito: **FEDERAZIONE ITALINA BOCCE**), con sede in Roma, Via Vitorchiano 113/115 Codice Fiscale 80083470015, nella persona del Presidente pro tempore, MARCO GIUNIO DE SANCTIS, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIB suddetta

e

L'Ente di Promozione Sportiva **Centro Nazionale Sportivo Libertas Aps** (di seguito: **LIBERTAS**) con sede in Roma, Via Po 22, Codice Fiscale 80238070587, nella persona del Presidente pro tempore, ANDREA PANTANO domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 30/2006, della legge n. 4/2013, del d.lgs. n. 13/2013 e del d.lgs. n. 15/2016 è l'Autorità competente, "Ente pubblico titolare" della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi.

D)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione.



E)

che la Federazione Italiana Bocce è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;

F)

Che la FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 136 del 21/06/1979, ed è affiliata alla FMBP (Fédération Mondiale de Boules et Pétanque), CBI Confederazione Boccistica Internazionale, FIB Fédération Internationale de Boules, FIPJP Fédération Internationale de Pétanque ed Jeu Provençal e alla CEP Confédération Européenne de Pétanque;
- è riconosciuta altresì dal Ministero degli Interni con D.M. 557/PAS. 21536.12000.A, in data 13/05/2004
- e' riconosciuta dal CIP quale Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica per l'attività delle bocce paralimpiche e della Boccia,
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina sportiva delle BOCCE di tutte le specialità, incluse quelle paralimpiche
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

G)

che l'Ente LIBERTAS

è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1224 del 15/05/2022;

- è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni, con Decreto n.106710del 27/12/1979 ed iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17/09/2003 con il n.ro 73;

H)

che l'Ente LIBERTAS, in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

I) che la Federazione Italiana Bocce e la Libertas (di seguito: le Parti) condividono:



- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso;
- l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone sia normo dotate che disabili, attraverso la pratica sportiva in generale e quella del Giuoco delle Bocce in particolare;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI e del CIP. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina BOCCE ⁽⁵⁾ nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva delle BOCCE, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.4



Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Articolo. 2 – Attività sportiva

2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola Federazione Italiana Bocce che al solo Centro Nazionale Sportivo Libertas senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento",

Pertanto, per partecipare alle gare promozionali indette di comune accordo da **FIB** e **Libertas**, anche attraverso i propri organi territoriali, occorre il doppio tesseramento promozionale a **FIB** e **Libertas**, di € 5,00 a tessera, e la doppia affiliazione alle rispettive Società di appartenenza (**Libertas** e **FIB**) di euro 50,00 (100,00 € in totale). In ogni caso gli atleti **FIB** di categoria A e B non possono gareggiare nelle competizioni **Libertas**.

Gli atleti di **Libertas** che intendano gareggiare anche a Competizioni Ufficiali agonistiche **FIB** saranno tesserati regolarmente a **FIB** versando la quota all'uopo prevista per tutti gli altri atleti in relazione alla categoria di appartenenza, come le società sportive affiliate alla **LIBERTAS** dovranno affiliarsi a **FIB** versando la quota all'uopo prevista come per gli altri atleti affiliati alla **FIB**.

2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE; la **LIBERTAS** può utilizzare i termini "Campionati Nazionali del Centro Nazionale Sportivo Libertas" e "Rappresentativa Nazionale del Centro Nazionale Sportivo Libertas"

2.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

2.4

Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione sportiva nazionale, affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti comunque a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate. Le parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.



Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FIB riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI e dal CIP.

Come previsto dallo SNaQ e nel rispetto delle disposizioni del CONI e del CIP, la FIB si impegna a riconoscere l'attività formativa e certificativa dell'ISTRUTTORE TECNICO DI SPECIALITA'(sia per attività per normodotati che paralimpica), per la qualifica di aiuto allenatore tecnico di 1° livello SNaQ, qualora lo stesso Centro Nazionale Sportivo Libertas abbia organizzato detta attività formativa e certificativa nel pieno rispetto delle disposizioni del CONI e del CIP e dello SNaQ, nonché in regola con gli adempimenti di legge ⁽⁶⁾.

Articolo. 4 – Iniziative congiunte

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 5 – programmazione tecnica annuale

5.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica e/o ai rispettivi organi territoriali la programmazione dell'attività congiunta e di comune interesse allo scopo di non determinare sovrapposizione di competizioni.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adotta con deliberazione del Consiglio Nazionale del CON n.1623 del 18 dicembre 2018.

Articolo. 6 – Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

6.1

La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.



Articolo 7 – Norme transitorie e finali

7.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIB e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura del Centro Nazionale Sportivo Libertas per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

7.2


La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura.

La presente Convenzione si compone di n° 6 pagine, nonché di n° 2 allegati e delle Istruzioni per la compilazione, per un totale di n° 9 pagine.

Roma, 7 luglio 2022

L'Ente CNSLibertasAps

Il Presidente
Andrea Pantano



La Federazione Italiana Bocce

Il Presidente
Marco Giuno De Sanctis

